

Verbale di Assemblea straordinaria n. 4 del 7/10/2024 dell'Associazione Gruppo protezione civile "La specola" Sapri

Il giorno 7 del mese di OTTOBRE dell'anno 2024, alle ore 17.00, presso la sede legale dell'associazione, sita in SAPRI in Via AMEDEO MAIURI n. 3, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta n. soci, come da foglio firme allegato al presente verbale. Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. FERNANDO DI LUCA il quale nomina come Segretario/a della riunione il/la Sig./Sig.ra R. ESPOSITO con funzione di estensore del verbale assembleare. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria e rilevato che il numero dei soci è superiore ai 3/4 (tre/quarti) dei soci ISCRITTI, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 1 e dell'art. 3 dello statuto associativo.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che al fine dell'iscrizione all'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania si rende necessaria una modifica all'art. 3 e precisamente dove si riporta l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera y del Decreto Legislativo n. 117/2017. In essa si riporta la Legge n. 225 del 24.02.1992 che è stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018. Per quanto premesso il Presidente propone di sostituire:

"Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera y del CTS)"

con

"Protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018 e della Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015 (art. 5, comma 1, lettera y del CTS)".

Inoltre il Presidente propone di riportare nell'intestazione dello statuto e nell'art. 1 dello stesso la nuova denominazione dell'associazione che è diventata Gruppo protezione civile "La specola" Sapri, dopo la delibera di Assemblea straordinaria del 25.04.2024.

I presenti ringraziano il Presidente per la chiarezza delle esposizioni e con voto unanime deliberano entrambe le variazioni dello statuto sociale proposte.

Il Presidente dell'Assemblea Sig. FERNANDO DI LUCA alle ore 18.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario

Il Presidente

SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE ESENTA DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 2, C. 1 DEL DLGS 117/17 NONCHE' ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 2, C. 3 DEL DLGS DEL 117/17 E SS. MM. II.

AGENZIA DELL'ENTRATE

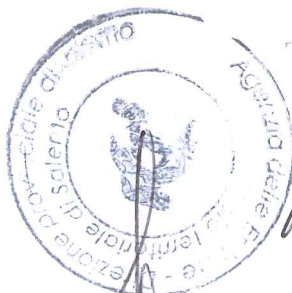
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 1785 del 21 OTT. 2024

per l'importo di €

Salerno, 21 OTT. 2024



IL PRESIDENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale

FOGLIO FIRME PRESENTI[illegible]

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Gruppo protezione civile "La specola" Sapri

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Gruppo protezione civile "La specola" Sapri, di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi Gruppo protezione civile "La specola" Sapri Organizzazione di Volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Sapri (Salerno), via A. MAIORI, n. 3. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

In questo caso l'associazione si obbliga a modificare la propria denominazione.

Art. 2 Principi ispiratori

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nel promuovere le proprie attività l'associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale

Art. 3 Scopo, finalità e attività

L'Associazione, con organizzazione e struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del CTS).

- Svolgere attività sociali e socio-assistenziali con particolare riferimento al sostegno di anziani ultra sessantacinquenni soli e non autosufficienti ed in stato di disagio economico e sociale, minori e famiglie a rischio di esclusione sociale e/o devianze, persone diversamente abili a rischio di isolamento e privi di adeguato sostegno economico, sia domiciliare che presso strutture esterne, persone migranti e, in generale, per chiunque appartenga a fasce deboli, disagiate o svantaggiate;
- Orientare le persone in difficoltà ai servizi sociali e sanitari presenti sul territorio al fine di sul territorio al fine di garantire loro le stesse opportunità per tutti i cittadini in tema di salute e di assistenza sociale.

Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b del CTS).

- Istituire un servizio autoambulanza per il trasporto immediato o successivo al primo soccorso presso i centri sanitari generici o specializzati;
- Organizzare il soccorso di ammalati e feriti mediante ambulanze;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali;
- Realizzare attività di trasporto di infermi sia direttamente che in collaborazione con altre strutture pubbliche o private;
- Istituire ambulatori sociali garantendo assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica, destinati esclusivamente a persone che vivono situazioni di grave difficoltà economiche, sociali, fisiche e psichiche;
- Organizzare postazioni di primo soccorso mobili in caso di eventi o presso luoghi in cui vi è un'ampia concentrazione di persone.

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c del CTS).

- Realizzare azioni finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, diabetologiche ed endocrine ed il loro tempestivo riconoscimento e trattamento;
- Promuovere ed organizzare corsi BLS e BLSD rivolti all'intera comunità al fine di costruire competenze e rendere i territori sempre più cardio protetti;
- Promuovere ed organizzare attività di screening sanitario rivolte esclusivamente a persone che, per ragioni economiche, sociali e culturali non danno importanza alla prevenzione;
- Promuovere l'installazione sul territorio di defibrillatori D.A.E. anche attraverso il loro acquisto e la successiva donazione ad enti pubblici o privati presenti sul territorio stesso.

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d del CTS)

- Organizzare simulazioni ed esercitazioni e altre attività formative/addestrative, aperte anche all'intera comunità, finalizzate a promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e migliorare la capacità di auto protezione da parte dei cittadini;
- Pianificare attività di informazione dirette alla popolazione sugli scenari di rischio e sui comportamenti da adottare in relazione alle diverse tipologie di rischio;
- Organizzare attività di formazione rivolte ai volontari, sulle attività precedentemente descritte, al fine di qualificare al massimo la loro opera sviluppando nuove competenze;
- Attività di sensibilizzazione e promozione dei temi sulla salute ed il benessere psico-fisico, di promozione della cardio protezione del territorio.

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e del CTS)

- Operare a tutela e a difesa del territorio attraverso attività di pronto intervento ambientale, di ripristino dal danno ambientale e di guardiania;
- Promuovere educazione al rispetto del territorio stesso e all'utilizzo delle buone pratiche per una sua miglior fruizione;
- Organizzare gruppi spontanei per il ripristino di aree ambientali abbandonate, soprattutto quelle che sono state deturpate nel tempo;
- Progettare interventi per permettere a tutti, soprattutto alle persone che vivono situazioni di disagio fisico e psichico, la fruizione del patrimonio naturale;
- Promuovere e difendere la legalità nel campo ambientale.
- Promuovere un gruppo di "Guardie Ambientali e/o Venatorie", da accreditare eventualmente anche presso le autorità competenti, al fine di collaborare nei termini previsti dalla legge alle attività di prevenzione e contrasto ai reati a danno dall'ambiente e degli animali.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i del CTS).

- Organizzare feste, raduni, rassegne, convegni, workshop, e qualsiasi altro momento pubblico

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

aperto all'intera comunità finalizzato a promuovere le finalità associative e, soprattutto, affermare i valori della mutualità, prossimità e solidarietà per costruire una cultura del vivere la comunità in modo più responsabile e collettivo e valorizzando il tempo libero che ciascuno può mettere a disposizione;

- Realizzare prodotti cartacei e multimediali finalizzati a dare informazione e promuovere le attività dell'associazione;
- Promuovere il volontariato all'intera comunità al fine di contaminare ed educare le persone ai valori legati al vivere in modo responsabile e condiviso e al concetto di bene comune;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e attività di informazione ed educazione alle buone prassi sui temi legati alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione civile, al volontariato;
- Organizzare attività di servizio civile universale.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del CTS).

- Organizzare attività di orientamento e di formazione al volontariato di protezione civile, soprattutto in collaborazione con gli istituti scolastici, al fine di sviluppare nelle persone competenze sociali e responsabilità individuale e collettiva;
- Promuovere campi di volontariato ed ogni attività che possa favorire l'avvicinamento e il coinvolgimento delle persone alla pratica del volontariato.

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u del CTS).

- Attività di sostegno materiale, quali consegna di cibo, vestiario, materiale per la scuola, giochi, ecc. e anche economico, alle persone che vivono gravi situazioni sia di tipo sociale che di tipo sanitario;
- Accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia riparativa in accordo con le strutture del Ministero di grazia e giustizia.

Protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018 e della Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015 (art. 5, comma 1, lettera y del CTS)".

- Supportare le autorità competenti nella predisposizione ed aggiornamenti dei piani di protezione civile;
- Intervenire in ogni tipologia di emergenza per assicurare assistenza e soccorso ai cittadini in caso di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, esondazioni, incidenti a rischio rilevante, eventi a rilevante impatto locale, ecc ...);
- Attività di supporto all'interno di manifestazioni pubblica finalizzate a garantire l'incolumità dei partecipanti, quando la legge e i regolamenti sulla protezione civile lo consentono e nel rispetto delle direttive in essi contenuti;
- Intervenire nell'attività di antincendio boschivo: attività di avvistamento e di prevenzione, intervento diretto e azioni successive di bonifica;
- Operare nelle attività di soccorso montano e fluviale e della ricerca dei dispersi;

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z del CTS).

- Recupero, ripristino, ammodernamento e gestione di beni immobili da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione, in modo gratuito, all'intera comunità per attività di interesse generale

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

livello nazionale e può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Art. 5 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 6 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 7 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 9 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e devono essere tutti soci ad eccezione dei membri dell'organo di controllo. Inoltre, non può essere nominato membro del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

Chi è stato membro di un organo sociale può essere rieletto per più mandati consecutivi per un massimo di nove anni complessivi nella medesima carica.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'entità della quota associativa annua;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E' ammessa al massimo una delega.

6. Per modificare lo Statuto occorre l'Assemblea Straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

7. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono adottate a squittinio palese. Le votazioni relative alle elezioni degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti allo status delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 11 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

decadenza. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente dell'organi di revisione/controllo.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, ed è convocato dal Presidente o qual ora ne facciano richieste almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il vicepresidente dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario e un tesoriere tra i suoi componenti, i quali coadiuveranno il Presidente ed avranno i seguenti compiti:

tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;

disbrigo della corrispondenza;

redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;

- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

6. Le deliberazioni sono adottate a squittinio palese. Le votazioni relative alle elezioni delle cariche sociali interne al Consiglio direttivo, quelle relative all'accettazione della domanda d'iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 12 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero

dei volontari.

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 Norme di chiusura

1. Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

2. Le norme di funzionamento dell'associazione redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca preso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione.

3. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



Fulvio Di Luca

Donna Formica

Carlo Caputo

Co- l

Fuffi

Giuseppe Pisanu

Andrea Bucci

Bella Ferrara

Anna

Anna

Gentile Marlene

FERNANDO DI LUCA

ROSARIO ESPOSITO

CARLO CAPUTO

CINZIA MAZZEO

GIUSEPPE NOTARTE

GIUSEPPINA PISANI

ANRETA BALLO

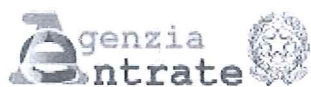
FRANCESCO

DIONIGIO LUISA

MONICARDI LUCI

ARTURO SARIN

GENTILE MARILENA



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 21/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 1785

data di stipula: 07/10/2024

ident.vo telematico: TE324L001785000DD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93045240657				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: